

AdLaw

AdLaw AVVOCATI
AMMINISTRATIVISTI

Prof. Raffaele Bifulco
Carlo Contaldi La Grotteria
Paolo Pittori

Lungotevere dei Mellini 24
00193 - Roma
tel. 06.93574010
fax. 06.93574012

Michela Urbani
Cristiana Lauri
Riccardo Langosco di Langosco

studio@amministrativisti.com

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO – ROMA
RICORSO**

per la **dott.ssa Paola Bartoli** (BRTPLA69H66H501C), residente in Viale Isacco Newton, n.112, Roma, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv. prof. Raffaele Bifulco (BFLRFL62S13F839F – raffaelebifulco@ordineavvocatiroma.org), Federico Mazzella (C.F.: MZZFRC76C13H501H – federicomazzella@ordineavvocatiroma.org) e Paolo Pittori (PTTPLA66H21H501L – paolopittori@ordineavvocatiroma.org), con studio in Roma (00193), Lungotevere dei Mellini n. 24 (studio *AdLaw* - Avvocati amministrativisti; fax 06.93574012), giusta procura in calce al presente atto

contro

l'Agencia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, con sede in Roma (00147), via del Giorgione n. 106

nei confronti di

dott. Francesco Florio (FLRFNC69C11F205I), residente in San Donato Milanese (20097 MI), via Angelo Moro n. 5

dott. Maurizio Perrone (PRRMRZ68H13F839N), residente in Milano (20127 MI), via Giulio e Corrado Venini n. 49;

per l'annullamento, previa sospensiva,

dell'approvazione della graduatoria definitiva della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti intervenuta con provvedimento del direttore dell'Agencia delle Entrate prot. n. 5284/2024

dell'11.1.2024 (in prosieguo, anche solo Agenzia), pubblicata sul sito istituzionale il medesimo giorno, unitamente all'Allegato A – contenente la **graduatoria di merito** – ed all'Allegato B – recante la (nuova) **graduatoria dei vincitori** – entrambi parte integrante dell'atto di approvazione (**doc. 1, con all. A e B**); dei punteggi attribuiti alla dott.ssa Paola Bartoli, segnatamente di punti 89,7325 invece dei punti **102,8225** di cui la ricorrente ha diritto, con conseguente inserimento al **posto n. 8** della graduatoria anziché al n. 73; del **verbale di riunione n. 2 del 4.10.2023** con il quale la Commissione esaminatrice nominata con atto prot. 311834 del 7.9.2023 ha definito i nuovi valori di punteggio da utilizzare nella valutazione dei titoli e dell'allegato con la griglia dei nuovi punteggi per ciascuna categoria di titoli (**doc. 2 e allegato**); del verbale di riunione della commissione **n. 4 del 26.10.2023** e delle allegate schede di valutazione dei titoli della ricorrente datate 26.10.2023 (**doc. 3 e allegato**); del verbale n. 27 del 3.5.2016 e della relativa scheda di valutazione/ammissione titoli (**doc. 4 e allegato**), come ripresa e fatta propria dai verbali nn. 2 e 4 del 2023; del verbale della riunione n. 2 del 10 febbraio 2016 con il quale la Commissione si è dotata, in attuazione del bando, di “*sotto-criteri*” per la valutazione dei titoli (**doc. 5 e allegato**); del verbale n. 39 del 10.5.2016 di chiarimenti dei criteri di cui al precedente verbale n. 2 del 10.2.2016 (**doc. 6**); di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non comunicato alla (o non conosciuto dalla) ricorrente.

IN FATTO

1. Nel 2010 la dott.ssa Paola Bartoli presentava la domanda per partecipare al concorso, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia prot. n. 146687/2010 del 29.10.2010, da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio, a centosettantacinque posti, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate (**doc. 7**).

2. Il bando prevedeva una riserva del 50% dei posti in favore di quei funzionari – come la ricorrente (laureata in Economia e Commercio, conseguita con il massimo dei voti presso la LUISS Guido Carli e assunta in servizio presso l'allora Ministero delle Finanze in data 1.12.1997 con la qualifica di funzionario di settimo livello delle preesistenti qualifiche funzionali e, a decorrere dal 29.3.1999, inquadrata nella terza Area livello economico F3 della neo costituita Agenzia) – e «*di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza età funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche*» (v. art. 1, co. 2, del bando).

3. A seguito dell'ordinanza 4119/2016, con cui il Consiglio di Stato (Sez. IV) accoglieva l'appello proposto da alcuni candidati, l'avvio dei colloqui veniva sospeso. Solo a gennaio 2019, l'Agenzia comunicava l'avvio delle prove orali. Ad esse hanno preso parte circa 8.632 candidati. Le prove orali si sono concluse a maggio del 2021.

In data 11.12.2019 la ricorrente ha ricevuto la convocazione al colloquio per l'espletamento della prova per la verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata dal colloquio, di cui all'art. 8 del bando. Nella stessa convocazione le è stato anche comunicato che l'esito della valutazione dei titoli, prevista dall'art.7 del bando, aveva portato ad un'attribuzione del punteggio di 2,085.

La candidata svolgeva il colloquio orale in data 12.2.2020, conseguendo il punteggio di 72,01/100.

Il **2.7.2021** è stato pubblicato l'atto di approvazione della graduatoria di merito, nella quale la ricorrente si è collocata al 172esimo posto, con un punteggio pari a 74,095, ciononostante **rimaneva fuori, non ottenendo una posizione utile, tra quella dei vincitori** non vedendosi riconosciuta **la riserva dei posti**.

4. Detta graduatoria è stata impugnata con ricorso al TAR del Lazio, (ricorso rg.n. 7011/2021, Sez. II-ter) proposto dalla dott.ssa Bartoli per il **mancato riconoscimento del diritto alla riserva dei posti**; mentre con motivi aggiunti a detto ricorso è stata anche impugnata la modifica della graduatoria definitiva approvata con determinazione direttoriale **22.7.2021**.

Con ulteriore e separato ricorso la ricorrente aveva anche gravato l'assegnazione dei punteggi (**rg. n. 4130 del 2022; u.p. fissata al 23.4.2024**)

Con sentenza n. 15008, pubblicata in data 15.11.2022, codesto T.A.R. del Lazio, sezione Seconda-ter, ha accolto il ricorso r.g.n. 7011/2021; la sentenza è passata in giudicato con diritto della ricorrente a vedersi **dichiarare vincitrice del concorso**.

5. Con le sentenze nn. 14858 e 14859 del 14.11.2022 codesto ill.mo T.A.R. Lazio, sezione Seconda-ter, ha parzialmente accolto il ricorso proposto da un candidato che ha lamentato diverse illegittimità poste in essere dalla Commissione **esaminatrice nella fase di valutazione dei titoli** (in particolare un *“eccessivo svilimento” della fase di valutazione dei titoli rispetto alla prova orale mediante l'attribuzione di un punteggio attribuito ai titoli decisamente basso*).

Sull'appello proposto dalla difesa erariale avverso dette sentenze **si è pronunciato il Consiglio di Stato, VII sezione, con sentenze del 26.6.2023, nn. 6237 e 6238** rigettando l'appello e confermando in pieno il disposto di codesto Ecc.mo TAR.

6. In esecuzione delle suddette decisioni, la nuova Commissione nominata dall'Agenzia, ha stabilito di procedere come di seguito riportato dal verbale relativo alla seduta del 4.10.2023 (**doc. 2**).

“Il bando di concorso a 175 posti di Dirigente ha previsto l'attribuzione per i titoli di un punteggio massimo di 100 punti.

Il bando ha, altresì, previsto che tale punteggio debba essere ripartito in sei categorie di titoli, ciascuno con uno specifico limite massimo, come di seguito riportato:

Tabella n. 1

punti

<i>a) Titoli accademici e di studio</i>	<i>fino a 20</i>
<i>b) Titoli di servizio</i>	<i>fino a 30</i>
<i>c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche</i>	<i>fino a 10</i>
<i>d) Pubblicazioni scientifiche ed accademiche</i>	<i>fino a 10</i>
<i>e) Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati</i>	<i>fino a 15</i>
<i>f) Giudizio globale sul profilo culturale e professionale</i>	<i>fino a 15</i>

La commissione originariamente nominata, con il verbale n. 2 del 10 febbraio 2016, ha previsto, per ciascuna delle 6 categorie di titoli, un'elencazione tassativa, con il relativo specifico punteggio. Il T.A.R. per il Lazio, Sezione Seconda-ter, con le sentenze n. 14858 e 14859, pubblicate in data 14 novembre 2022, confermate dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6237 e 6238, pubblicate in data 26 giugno 2023, ha annullato gli esiti della procedura nella parte relativa all'attribuzione del punteggio stabilito per i titoli, nonché il prodromico verbale n. 2 del 10 febbraio 2016, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi.

In particolare, dalla lettura delle sentenze predette (si veda il punto 10.2 della sentenza del Tar n. 14858 del 14 novembre 2022, confermata da Consiglio di Stato 6237 del 26 giugno 2023), si evince che: «Tuttavia, come si legge nel verbale n. 2 del 10 febbraio 2016, la Commissione esaminatrice, dopo aver individuato (sulla base di criteri di attinenza e pertinenza, di rilevanza e di unicità) le singole esperienze formative e professionali valutabili nell'ambito di ciascuna sottocategoria di t/to/i, ne ha talmente diluito il peso in termini di punteggio attribuibile, da rendere, nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo Bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale.

Al riguardo è infatti sufficiente constatare che, come indicato dal ricorrente, il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli ha ricevuto una vo/stazione di 11,60 su 100, dunque

pari ad appena poco più del dieci per cento della valutazione astrattamente conseguibile per titoli e, addirittura, pari ad appena il cinque per cento sulla valutazione complessiva che il Bando – per contro – richiedeva di esprimere “in ducentesimi”, ripartendo esso stesso equamente il peso di entrambe le valutazioni (titoli e colloquio)».

Alla luce dei principi fissati dal Giudice amministrativo, la Commissione ritiene, dunque, che la corretta esecuzione delle sentenze implichi una rideterminazione dei punteggi da attribuire ai titoli tale da consentire, da un lato il potenziale raggiungimento del punteggio massimo per la relativa fase e, dall'altro, da garantire l'equiparazione ponderale delle due fasi della procedura, così come previsto dal bando.

Pertanto, la Commissione, tenuto conto che nella concreta fattispecie il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli, pari a 11,60 su 100 punti disponibili, vale a dire poco più del 10% del totale di punti attribuibili ai titoli ritiene di dover incrementare di 8,5 volte i punteggi attribuiti dalla precedente Commissione.

Tale operazione algebrica rappresenta un criterio obiettivo che consente in astratto di assicurare il raggiungimento punteggio massimo indicato dal bando. Tale modalità consente, inoltre, di lasciare inalterati i rapporti fra i punteggi attribuiti ai vari titoli, così come definiti dalla Commissione precedente, onde scongiurare il rischio di alterare i criteri di valutazione degli stessi, fatti salvi dal Giudice amministrativo, ed assicurare al contempo il rispetto dei principi di ragionevolezza e logicità dell'attività amministrativa”.

Di qui, redazione di una nuova tabella recante i punteggi dei titoli calcolati sulla base dei criteri esposti (cfr. doc. 2, all.) e dell'attribuzione dei punteggi già precedentemente avvenuta nella seduta del 3.5.2016 (verbale n. 27 e scheda allegata; doc. 4).

Non vi è stata, dunque, alcuna rivalutazione dei titoli, bensì il semplice aggiornamento dei punteggi a suo tempo attribuiti in ragione del coefficiente così stabilito.

7. Alla pubblicazione delle graduatorie di merito, la ricorrente si è vista attribuire il punteggio complessivo di **89,7325** e, pertanto, collocata alla posizione n. 73.

In data 17.1.2024 la ricorrente ha presentato istanza di accesso ai verbali della commissione relativi alla valutazione dei suoi titoli e alla corretta attribuzione dei cd. punteggi curriculari.

L'accesso è stato evaso in data 15.2.2024.

A seguito dell'acquisizione della documentazione sono emersi diversi profili di illegittimità, a cominciare da un dato evidente: la ricorrente, dotata di un *curriculum* di tutto rispetto, ha ottenuto nella valutazione dei titoli appena punti **17,7225/100**.

Posto quanto sopra, la dott.ssa Paola Bartoli, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, al fine di vedersi attribuito il corretto punteggio relativo alla valutazione dei propri titoli e, quindi, collocata in graduatoria nella posizione che realmente le spetterebbe, si vede costretta ad impugnare davanti a codesto Ecc.mo TAR Lazio, sede di Roma, la suddetta graduatoria per i seguenti motivi di

DIRITTO

- I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 e 8 del bando e dei criteri di valutazione dei titoli da parte della Commissione. Violazione del verbale della Commissione del 4 ottobre 2023 che richiama quello del 10 febbraio 2016. Violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1, co. 3, del DPR 487/1994 eccesso di potere per contraddittorietà e violazione dei principi di coerenza, ragionevolezza, proporzionalità e razionalità.**

La Commissione non ha correttamente valutato i seguenti titoli.

- 1) Titoli accademici, erronea valutazione da parte della Commissione del *Master in Studi Europei* indicato al punto 4, lett. a), dell'All. B della domanda**

presentata dalla ricorrente (**doc. 8**) è stato erroneamente valutato con il punteggio **di 2,125** (in quanto ritenuto “*corso di perfezionamento non attinente*” all’attività dell’Agenzia; cfr. schede di valutazione titoli 2023 e 2016, **docc. 3 e 4 e all.**) **anziché con il punteggio di 4,250** (punteggio che risulta riconosciuto ai corsi di alta formazione e/o perfezionamento “*attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia*”, secondo quanto stabilito nel verbale n. 2 del 4.10.2023; **doc. 2**).

Trattasi, infatti, di un Master riguardante le tematiche di diritto internazionale fondamentali per l’attività istituzionale **svolta dall’Ufficio fiscalità internazionale della Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale**, presso il quale, peraltro, la ricorrente per diversi anni ha svolto l’incarico di POER. Come noto, tra i compiti dell’Ufficio rientra quello di fornire i pareri per le cause instaurate presso la Corte di Giustizia; la gestione dei Pilot e delle procedure di infrazione, con difesa della normativa fiscale italiana contro le censure unionali; la partecipazione ai tavoli di lavoro presso il Consiglio UE, la Commissione europea o l’OCSE; fornire l’interpretazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, dei Trattati internazionali e degli Accordi di sede etc. A comprova dell’attinenza alle attività dell’Agenzia, il suddetto titolo era stato già considerato favorevolmente quale specifico requisito di accesso richiesto per il concorso pubblico speciale, per esami, a 197 posti nel profilo professionale di Funzionario Tributario, VIII q.f. presso il Ministero delle Finanze (vinto dalla sottoscritta nel 1999), ma anche computato come utile in tutte le procedure selettive interne per le progressioni di carriera dell’Agenzia, ossia della stessa amministrazione banditrice del concorso in parola (**doc. 9**).

2) Incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche, docenze, commissioni d’esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili, erronea valutazione da parte della commissione dei seguenti titoli.

2.a) Le **(6)** docenze *esterne* indicate ai punti 5, 6, 8, 12, 14 e 21, lett. c), dell'All. B (1) della domanda di partecipazione al concorso e chiaramente documentate dalla ricorrente (v. **doc. 8** e attestato **doc. 10**), sono state erroneamente conteggiate con il punteggio relativo alle docenze *interne* di 0,51 (0,085 x 6) anziché con il **criterio previsto per le docenze esterne di 2,55 (0,425 x 6)**, secondo quanto stabilito nel verbale n. 2 del 4.10.2023 (**doc. 2**).

Sul punto, il bando si limitava a prevedere l'attribuzione fino a 10 punti per “*Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili*” (art. 7, co. 2, lett. c).

Nel darsi i sotto-criteri, la Commissione del 2016 (v. verbale n. 2 del 10.2.2016; **doc.5**), aveva distinto tra “*docenze interne eseguite su incarico formale degli organi di vertice (centrali o regionali) o uffici o istituzioni preposte alla formazione e all'aggiornamento*” (prevedendo 0,01 punti per ciascuna giornata di docenza) e “*docenze esterne presso SSEF, SNA, Università e analoghi*” (prevedendo 0,05 punti per ciascuna giornata di docenza).

La Commissione del 2023 (v. verbale n. 2 del 4.10.2023; **doc. 2**), infine, nel richiamarsi alle determinazioni della Commissione del 2016 che l'aveva preceduta, ha ritenuto di aggiornare i punteggi previsti (0,085 per le docenze interne e 0,425 per quelle esterne).

¹ Si tratta delle seguenti docenze: **punto 5**: Docenza al seminario specialistico organizzato dalla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze sul tema: “*Le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale*”; **punto 6**: docenza al seminario specialistico sul tema “*Reddito d'impresa: norme generali e componenti positivi*” **organizzato dalla SSEF** (Firenze 3/2/20203); **punto 8**: docenza al corso di formazione sul tema “*Contabilità d'impresa*” **organizzato dalla SSEF**; **punto 12**: docenza al corso specialistico **organizzato dalla SSEF** sul tema: “*L'imposta sul reddito delle società*” (Bologna 26/3/2007); **punto 14**: docenza al corso di formazione sul tema: “*L'imposta sul reddito delle società*” **organizzato dalla SSEF** (Pescara 24/5/2007); **punto 21**: docenza al corso specialistico **organizzato dalla SSEF** in materia di “*I regimi della trasparenza fiscale e del consolidato nazionale e mondiale*” (Roma, 4 maggio 2010).

Nel caso di specie, l'errore è evidente: tutte e sei le richiamate docenze indicate dalla ricorrente sono state **svolte presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze** e, pertanto, avrebbero meritato il punteggio **di 0,425 ciascuna**.

Non solo. Si deve anche escludere che, nel caso di specie, operi l'ulteriore discriminante derivata dal verbale n. 39 del 10.5.2016 (**doc. 6**) di chiarimento dei sotto-criteri dettati dal precedente verbale n. 2 del 10.2.2016 (**doc. 5**).

In particolare, nel chiarimento n. 47 si legge il carattere interno della docenza “*si riferisce non al luogo e/o l'ente (SSEF, SNA, Università e analoghi) presso cui viene effettuata la docenza, ma ai destinatari della docenza stessa. Pertanto, devono considerarsi interne anche le docenze eseguite presso istituzioni esterne ma rivolte a personale interno all'Agenzia delle Entrate*”.

Ebbene – ammessa e non concessa la legittimità di una simile discriminante (in aperta violazione dell'art. 7, co. 2, lett. c), del Bando (**doc. 7**) che pone quale unico requisito quello del conferimento della docenza da parte di un'Amministrazione, senza alcun riferimento ai destinatari della stessa, oltre che in palese contraddizione con quanto stabilito negli stessi sotto-criteri di cui al verbale n. 2 del 10.2.2016 che, nel distinguere tra docenze interne ed esterne, riconduce espressamente queste ultime a quelle svolte presso SSEF, ecc., senza in alcun modo porre ulteriori distinzioni in ragione dell'uditorio – tutte le docenze in questione sono state rese **anche, ma non esclusivamente, a dipendenti** dell'Agenzia, essendo i suddetti corsi non riservati.

In questo senso il medesimo verbale 39/2016 è impugnato per violazione dell'art. 7, co. 2, lett. c), del Bando (**doc. 7**) e del verbale 2/2016 di fissazione de criteri.

2.b) Inoltre, non sono state valutate le seguenti docenze esterne presso altri istituti di formazione privati (tutte svolte a seguito di formale incarico dell'allora direttore Centrale del Personale dell'Agenzia; **doc. 11**):

- 1) Docenza al seminario organizzato da ABI FORMAZIONE sul tema *“Tremonti Bis e la DIT: Disciplina applicativa della nuova agevolazione agli Investimenti?”* (v. **punto 3**, lett. c), dell'All. B della domanda).
- 2) Docenza al corso di formazione sul tema: *“Decreto legge n. 209/20002: svalutazioni partecipazioni e modifiche DIT”*, organizzato da PROMO STUDI di Bologna (v. **punto 4**, lett. c), dell'All. B della domanda).
- 3) Docenza sul tema: *“Condoni – Concordati e Sanatorie”* organizzati dal Centro Studi Ragionieri (v. **punto 7**, lett. c), dell'All. B della domanda).
- 4) Docenza al seminario organizzato da ABI FORMAZIONE sul tema *“IRAP: la nuova base imponibile”* (v. **punto 18**, lett. c), dell'All. B della domanda).
- 5) Docenza al seminario organizzato da ABI FORMAZIONE sul tema *“Gli adempimenti relativi alle dichiarazioni nell'ambito del modello UNICO 2009”* (v. **punto 19**, lett. c), dell'All. B della domanda).
- 6) Docenza al seminario organizzato da ABI FORMAZIONE sul tema *“La disciplina delle CFC: Nuove prospettive alla luce dei recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate”* (v. **punto 22**, lett. c), dell'All. B della domanda).

Secondo i criteri di valutazione dei titoli risultanti dal verbale n. 2 del 4.10.2023 (**doc. 2**) della Commissione del 2023 – che si è visto richiamarsi al verbale n. 2 del 10.2.2016 della Commissione del 2016 (**doc. 5**) – **le suddette docenze esterne**

(che si aggiungono a quelle di cui al punto precedente) avrebbero dovuto essere valutate con il punteggio di 2,55 (0,425 x6).

Nel caso di specie, non può esservi alcun dubbio sul fatto che le docenze qui indicate dalla ricorrente siano state (a) eseguite su espresso incarico dell’Agenzia nonché (b) svolte presso enti “*analoghi*” alla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze o alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione o alle Università. (v., ad es., ordini o associazioni di categoria).

Qui, delle due l’una: o è illegittima la valutazione portata dalla Commissione perché ha erroneamente applicato i sotto-criteri che si è data alle docenze presentate dalla ricorrente; oppure sono illegittimi i suddetti sotto-criteri ed i chiarimenti a questi – che si impugnano espressamente sotto questo profilo – perché non conformi al bando di concorso che si è visto non distinguere all’interno degli incarichi di docenza assegnati dall’Amministrazione (e, nel caso di specie, si ribadisce che tutte le docenze svolte dalla ricorrente sono avvenute su incarico dell’Agenzia), senza considerare che non si vede quale sia la differenza – e con essa il fondamento della distinzione – tra una docenza interna ed esterna ovvero Universitaria e altra presso l’ABI, con violazione degli elementari principi di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità ex art. 97 Cost. e imparzialità **ex art. 1, co. 3**, del DPR 484/1994.

Sotto tale profilo, pertanto, si estende in via subordinata la presente impugnativa anche nei confronti dei verbali **n. 2 del 4.10.2023**, **n. 2 del 10.20.2016**, dal primo richiamato, e **n. 39 del 10.5.2016**, di chiarimento del secondo, quest’ultimo anche in palese violazione dell’art. **7, co. 2, lett. c)**, del Bando.

3) Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all’attività istituzionale dell’Agenzia, erronea valutazione da parte della Commissione dei seguenti titoli.

Nella valutazione delle pubblicazioni è stato del tutto pretermesso il libro dal titolo “*Riforma delle Società: impatto fiscale e contabile*” della **collana Riforme & Fisco**, pubblicato in formato cartaceo da IPSOA nel 2003 e distribuito nelle librerie italiane (v. punto 1, lett. d), dell’all. B della domanda; **doc. 8**).

Il libro tratta di questioni fiscali attinenti all’attività istituzionale dell’Agenzia ed è stato scritto dalla candidata con altri autori, tutti colleghi dell’Ufficio Imprese dell’ex Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Secondo i criteri di valutazione dei titoli risultanti dal verbale n. 2 della Commissione del 4.10.2023, per **la suddetta pubblicazione, in qualità di coautrice, spetta un punteggio di 2,55**.

Né, in senso contrario, può richiamarsi la previsione contenuta nei sotto-criteri adottati dalla Commissione del 2016 nel verbale n. 2 del 10.2.2016, richiamato nel predetto verbale n. 2 del 4.10.2023, per cui – dopo aver stabilito la necessità che si tratti di una “*opera pubblicata da un editore, il quale ha cura della stampa e della diffusione*” (nel caso di specie: IPSOA) – “*non sono valutabili ... gli articoli pubblicati su ... Fisco Oggi*”. Si tratta di un volume, e non di un semplice articolo, che non rientra tra le pubblicazioni di Fisco Oggi (la rivista online dell’Agenzia) ma della casa editrice IPSOA.

Inoltre, non è stato valutato l’articolo pubblicato sulla rivista specialistica Guida Normativa n. 212 del 20.11.2006 dal titolo: “*Commento alla Risoluzione 9 novembre 2006, n 127/E dell’Agenzia delle Entrate*” (v. **punto 14**, lett. d), dell’all. B della domanda; **doc. 8**). La Commissione lo ha considerato non rientrante nei sotto-criteri dalla medesima stabiliti, nonostante il suo contenuto tecnico-giuridico e non meramente illustrativo.

Secondo i criteri di valutazione dei titoli risultanti dal citato verbale n. 2 del 4 ottobre 2023, per **la suddetta pubblicazione spetta un punteggio di 0,425**.

Anche qui, in senso contrario, si esclude possa richiamarsi la previsione contenuta nei sotto-criteri adottati dalla Commissione del 2016 nel verbale n. 2 del 10.2.2016, richiamato nel predetto verbale n. 2 del 4.10.2023 e per come chiariti nel verbale n. 39 del 2016 (**doc. 6**), per cui non sarebbero stati presi in considerazione i meri “*commenti*” a sentenza bensì solo le *note a sentenza*.

Innanzitutto, nel caso di specie, infatti, non siamo in presenza di un commento a sentenza, *ratione materiae*.

In secondo luogo, la rubrica del titolo non può essere considerata in alcun modo indicativa della qualità meramente “illustrativa o informativa” dello scritto piuttosto che del suo carattere “tecnico-giuridico”. È evidente, infatti, che un simile giudizio va tratto dal contenuto dell’opera e non dal suo titolo.

In via del tutto subordinata, la previsione di cui al punto 57 del verbale n. 39 del 2016 (doc.10), si deve intendere illegittima e la si impugna espressamente in quanto erronea, generica, irrazionale; essa infatti prevede un discrimine formale senza valutazione del contenuto specifico e quindi dell’effettivo valore dello scritto. In questo senso sono violati pacifici principi di coerenza, razionalità e ragionevolezza ex art. 97 Cost. e imparzialità ex art. 1 co. 3 del DPR 487/1994

4) Partecipazione commissioni e gruppi di lavoro, erronea valutazione da parte della commissione dei seguenti titoli.

Non è stata valutata la partecipazione, in rappresentanza dell’AdE:

- ai lavori della Commissione per il *decommissioning* degli impianti *offshore* per la produzione di idrocarburi, unitamente ai rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e delle altre amministrazioni competenti (v. **punto 1**, lett. e), dell’All. B della domanda);

- ai lavori del Programma Comunitario FISCALIS 2002, cui hanno partecipato tutti i rappresentanti delle amministrazioni fiscali degli Stati Membri, sul tema: “Schemi di evasione IVA collegati alla determinazione dell’ammontare tassabile” che si sono svolti ad Atene, Grecia (v. **punto 2**, lett. e), dell’All. B della domanda);
- ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico dell’OIC nel 2010 (v. **punto 4**, lett. e), dell’All. B della domanda);
- Non è stata valutata la partecipazione della richiedente, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, ai lavori per il Global Forum Peer Review nel novembre 2010 (v. **punto 5**, lett. e), dell’All. B della domanda).

Secondo i criteri di valutazione dei titoli risultanti dal verbale n. 2 del 4.10.2023, **le suddette partecipazioni avrebbero dovuto essere valutate con il punteggio di 3,4 (0,85 x 4).**

5) Giudizio Globale sul profilo culturale e professionale, erronea valutazione da parte della commissione dei seguenti titoli.

La ricorrente ha ricevuto un punteggio **pari a zero**, nonostante la Commissione d’esame avesse stabilito una possibile valutazione del titolo in esame secondo la seguente **graduazione**: Eccellente: punteggio **15**; Ottimo: punteggio **10**; Buono: punteggio **5**.

La Commissione esaminatrice ha omesso di valutare tutti gli elementi sul profilo culturale e professionale contenuti anche nel *curriculum vitae* (**doc.14**) della richiedente, allegato alla domanda:

1. Conseguitamento della laurea in Economia e Commercio, presso la LUISS, con il massimo dei voti (110/110);
2. le pregresse esperienze professionali esterne;

3. oltre **13 anni di servizio** maturati presso la stessa Amministrazione banditrice del concorso, ricoprendo **da oltre 3 anni** – rispetto alla data del bando - **incarichi dirigenziali rilevanti presso l’Agenzia delle Entrate** (non valutati singolarmente tra i titoli di cui alla lettera b), ma che avrebbero dovuto essere considerati ai fini di una valutazione complessiva delle competenze acquisite dalla candidata);
4. l’incarico ricevuto nel 1998 di partecipare a verifiche a soggetti di rilevanti dimensioni con distacco presso la Direzione Regionale della Toscana;
5. **l’incarico ricevuto di coordinare i funzionari** dell’Ufficio Imprese della ex Direzione Centrale Normativa e Contenzioso nell’attività di monitoraggio delle risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica fornite dalle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate nel corso del 2007;
6. **i due encomi ricevuti** da cui risulta che la richiedente si è lodevolmente distinta *“nell’esercizio delle sue funzioni per l’impegno dimostrato, le elevate capacità professionali e la qualità dei risultati conseguiti”* (1999). Nel 2004, quando la richiedente era impegnata nell’attività di assistenza ai contribuenti attraverso l’istituto dell’interpello e nella gestione delle numerose novità legislative che hanno caratterizzato quel periodo, ed in particolare quelle connesse alla riforma IRES, ne sono state apprezzate *“la capacità, l’impegno e lo spirito di iniziativa profusi nello svolgimento dei compiti che di volta in volta Le sono stati assegnati nonché il suo qualificato apporto professionale. Tutto ciò ha contribuito alla positiva soluzione di complesse questioni di carattere tributario tra le quali, in particolare, quelle connesse alla elaborazione della circolare, n. 49/E del 22 novembre 2004 riguardante il regime della Trasparenza”* (2005);

7. **tutti i corsi di formazione** seguiti durante la sua carriera professionale (senza alcun rischio di duplicazione della valutazione ricevuta in quanto non considerati tra i titoli indicati nella lettera a));
8. gli incarichi formalmente ricevuti per rappresentare l’Agenzia in una decina di **convegni specialistici ed altri eventi esterni** (senza alcun rischio di duplicazione della valutazione ricevuta in quanto non considerati tra i titoli indicati nella lettera c);
9. tutti gli **articoli pubblicati** sulla rivista telematica dell’Agenzia, *Fisco oggi* (senza alcun rischio di duplicazione della valutazione ricevuta in quanto non considerati tra i titoli indicati nella lettera d)).

Sinceramente il punteggio di “zero” attribuito è incomprensibile.

Se la Commissione avesse correttamente applicato i criteri, avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente almeno ulteriori **13,09 punti per i titoli debitamente allegati alla domanda di partecipazione al concorso**; in tal modo la ricorrente sarebbe salita in graduatoria a **102,8225** punti collocandosi conseguentemente alla ottava posizione, **con ogni effetto utile (scelta delle sedi, carriera ecc.)**.

II. Sulla cautelare.

Dall’articolato motivo che precede si confida emerga il *fumus boni iuris* a sostegno della domanda cautelare.

Quanto al *periculum in mora*, si ritiene sia insito nell’abnorme durata della procedura selettiva per cui è causa, bandita nel lontano 2010.

Dopo oltre 14 anni l’amministrazione sta procedendo, ai sensi di legge, sulla base di tale errata graduatoria, da qui l’evidente interesse dalla ricorrente a non vedersi postergata rispetto ad altri candidati con conseguenze senz’altro negative sia sotto il profilo professionale sia familiare.

In subordine, si chiede la sollecita fissazione del merito ai sensi dell'art. 55, co. 10, cpa, al fine di consentire alla ricorrente di vedere definita la propria posizione in graduatoria prima che in ragione di questa vengano fatte le assegnazioni delle sedi di incarico.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, con ogni più ampia riserva di presentare istanze istruttorie e motivi aggiunti, chiede

*all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio -Roma,*

di accogliere il presente ricorso e per gli effetti, previa sospensione degli atti impugnati, di annullare, nell'ordine graduato dell'interesse della ricorrente, tutti gli atti impugnati.

Si chiede che sia disposta immediatamente la notificazione per pubblici proclami.

In relazione alla disciplina prevista per il contributo unificato, si dichiara che per il giudizio è dovuto un contributo di €. 325,00.

Roma, 11 marzo 2024

Avv. Prof. Raffaele Bifulco



Avv. Paolo Pittori

Avv. Federico Mazzella